Art. 1418. Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente [2126][1].

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744][2][3][4][5].

[1] V. artt. 21 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria), nonché artt. 36 ss. del nuovo regolamento di cui alla delib. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 che abroga la delibera Consob 16190/2007.

[2] Cfr. artt. 36, 52, comma 3, 67-quater e ss., 67-septiesdecies, comma 4, 134, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; art. 2, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (Acquisti di immobili da costruire); artt. 23 e 24, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria); artt. 117 e 127, T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; artt. 6 e 9, L. 18 giugno 1992, n. 198; artt. 2 e 33, L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato; art. 7 del D.L. n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007; art. 7, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE.

Cfr. anche art. 167, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice assicurazioni); art. 89, L. n. 392/1978; nonché art. 13, L. 431/1988. V. anche art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311, Legge finanziaria 2005, che prevede la nullità dei contratti di locazione non registrati; art. 40, L. n. 47/1985 in materia edilizia e artt. 30, 46 e 47, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TU edilizia); art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 3, convertito in L. 22 febbraio 2006, n. 78, in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, Vedi, in materia di beni culturali e paesaggistici, art. 164 del D.Lgs. n. 42/2004. V. le ipotesi di nullità per violazione della forma scritta di cui alle leggi citate in nota all'art. 1350. V., anche, art. 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L, 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 27, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 (che ha abrogato i commi 1 e 3), recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[3] Sull'obbligo di registrazione degli atti nulli v. art. 38, D.P.R. n. 131/1986. Sul divieto per il notaio di ricevere o autorizzare atti proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico v. art. 28, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

[4] V., anche, art. 2, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. V., pure, art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel testo modificato dall'art. 4, all. 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. V., infine, art. 31, comma 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

V., infine, art. 27-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito in L. 18 maggio 2012, n. 62.

[5] V. art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212.

Sommario 1. Abusiva concessione del credito tra nullità per violazione del buon costume e responsabilità. Contrasto giurisprudenziale. 2. La questione della nullità delle fideiussioni *omnibus* e specifiche riproduttive di un accordo anti*trust*. 2.1. La rimessione alle Sezioni Unite; 2.2. La risposta delle Sezioni Unite.

1. Abusiva concessione del credito tra nullità per violazione del buon costume e responsabilità. Contrasto giurisprudenziale.

1.1. Primo orientamento.

La **concessione** di un **credito** da parte della **banca a un'impresa** che già versa in **stato di insolvenza irreversibile** e priva di concrete prospettive di risanamento, ove consapevolmente **finalizzata** a **procrastinare** l'**emersione** della **crisi** e ad **aggravarne l'esposizione debitoria** in pregiudizio della massa dei creditori, integra un **contratto nullo** per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. In tale ipotesi, **l'erogazione** del **finanziamento**, configurandosi come **prestazione contraria** al **buon costume economico**, dà luogo all'applicazione dell'art. 2035 c.c., con conseguente **operatività della *soluti retentio*** e irripetibilità del credito vantato dalla banca nei confronti della procedura concorsuale. ***Cass. 25 marzo 2026, n. 7134***.

1.2. Secondo orientamento.

In tema di concessione abusiva del credito, se la **conclusione** del **contratto** si esaurisce nella **violazione** delle **regole** di **prudente gestione bancaria**, **l'effetto** è quello della **responsabilità** per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma **non** quello della **nullità** del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, **salvo l'accertamento** incidentale di una **condotta delittuosa** prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, primo comma, cod. civ. ***Cass. 11 giugno 2026, n. 19276***.

2. La questione della nullità delle fideiussioni *omnibus* e specifiche riproduttive di un accordo anti*trust*.

2.1. La rimessione alle Sezioni Unite.

Vanno rimesse **alle Sezioni Unite le seguenti questioni**: a) se una **fideiussione** recante le tre **clausole** di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., **censurate** dal provvedimento della **Banca d'Italia** n.55/2005, possa ritenersi **nulla** se **rilasciata** al di **fuori** del **periodo** compreso tra il **2002** ed il **2005**; in caso positivo, **se** tale **nullità** possa ritenersi **dimostrata** con la **semplice evidenziazione** della **riproduzione**, nel testo della fideiussione, delle **ridette clausole** del noto modello ABI; b) se una **fideiussione** recante **queste** tre **clausole**, legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'Autorità di Vigilanza, possa reputarsi **nulla anche se rilasciata per una specifica operazione** e non rientrante nella categoria delle fideiussioni *omnibus*; in caso positivo, come debba essere provato il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata; c) se in presenza di una fideiussione recante le clausole censurate dalla Banca d'Italia, la **pattuizione** contemplante la **possibilità** di **ottenere** il **pagamento** a **semplice richiesta scritta valga** o meno ad **attribuire** al **creditore** la **facoltà** di **evitare** la **decadenza** di cui all'art. **1957** c.c. **mediante istanza stragiudiziale**, senza quindi la necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale. Il rinvio pregiudiziale veniva ritenuto ammissibile per la rilevanza delle questioni di diritto prospettate, suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale. *Trib. Siracusa 1 agosto 2025*.

2.2. La risposta delle Sezioni Unite.

Nel caso di **fideiussione specifica riproduttiva** delle **clausole** di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un **tempo pregresso** e **successivo** al lasso temporale oggetto del provvedimento della **Banca d'Italia** n. 55 del 2005, il **giudice** di merito **accerta**, nell'ambito del suo proprio sindacato,

la **rispondenza** o meno del **modello** negoziale **utilizzato** a **un'intesa** o pratica **concordata** con effetti restrittivi della concorrenza, **tale** da **determinare** la **nullità** della **garanzia** "a **valle**", a mente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale **elemento** di **prova da solo non sufficiente**, il **suddetto accertamento** amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri. ***Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825.***

Qualora una **fideiussione** rechi una **clausola** di "**pagamento** a prima **richiesta**", il **creditore evita**, in ragione di essa, **d'incorrere** in **decadenza anche** con **un'istanza stragiudiziale** inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., **seppure** la compresente **clausola** di **esenzione** dal rispetto dei suddetti termini sia stata **dichiarata nulla perché oggetto d'intese** o pratiche **concordate indebitamente restrittive** della **concorrenza** nel mercato rilevante. ***Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825***.

Art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni [1218], l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento [2930] o la risoluzione del contratto [2907, 2908], salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno[1].

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione [1286, 1492].

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione [1432, 1450, 1493, 1494][2].

[1] Si rinvia il lettore alla consultazione dell'art. 75, D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449; degli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 67, L. 22 ottobre 1986, n. 742.
[2] V., per la vendita di beni mobili di consumo, art. 130, comma 7, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. V. anche artt. 5 ss. L. n. 392/1978.

Sommario 1. Richiesta restituzione della prestazione dopo la risoluzione: profili processuali.

1. Richiesta restituzione della prestazione dopo la risoluzione: profili processuali.

In materia contrattuale, **pur essendo l'obbligo di restituzione** della **prestazione** ricevuta un **effetto** naturale della **risoluzione** del contratto, non di meno sul **piano processuale** è **necessario** che la **parte proponga specifica domanda** ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d'appello è preclusa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova. ***Cass. 19 giugno 2026, n. 20880.***

Art. 1455. Importanza dell'inadempimento.

Il contratto non si può risolvere [1453] se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza [24 comma 3], avuto riguardo all'interesse dell'altra [1522, 1525, 1564, 1565, 1668, 1819, 1820, 1868, 2286][1].

[1] V. art. 130, comma 10, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali e L. 11 maggio 1990, n. 108, Disciplina dei licenziamenti individuali; art. 5, L. 27 luglio 1978, n. 392; art. 5, L. 3 maggio 1982, n. 203, Norme sui contratti agrari.

Sommario 1. Azione di adempimento e particolare gravità dell'inadempimento.

1. Azione di adempimento e particolare gravità dell'inadempimento.

In caso di **azione** di **esatto adempimento**, **non rileva** che **l'inadempimento** abbia **scarsa importanza**, in quanto **a tale nozione** l'art. **1455** c.c. fa riferimento a proposito della **domanda** di **risoluzione** del **contratto** e **non** di quella volta ad **ottenere** il **suo adempimento**, stante **l'esigenza** di **prevedere l'operatività** del **rimedio** della risoluzione **solo** nel caso in cui il **comportamento** di una **parte** produca un **effettivo pregiudizio** all'interesse della parte non inadempiente, **alterando** il **sinallagma** funzionale. **In tale evenienza** è **richiesta**, dunque, la **dimostrazione** (positiva) **dell'esatto adempimento**, sul piano quantitativo e qualitativo, della **prestazione**, nel suo insieme, in **collegamento** sinallagmatico rispetto al **pagamento** del **compenso** (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione). *Cass. 23 gennaio 2025, n. 1701*; conforme ***Cass. 17 giugno 2026, n. 20486***.

Art. 1464. Impossibilità parziale.

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile [1258], l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto [1373] qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale [1181, 1672, 2110, 2228][1].

[1] V. art. 91, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 che dispone: *1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre*

valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.».

V., anche, art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124, che dispone: [...]. *137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.*

Sommario 1. Emergenza pandemica: chiusura degli esercizi commerciali e impossibilità del pagamento del canone. Contrasto; 1.1. Primo orientamento; 1.2. Secondo orientamento

1. Emergenza pandemica: chiusura degli esercizi commerciali e impossibilità del pagamento del canone. Contrasto

1.1. Primo orientamento

In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, **l'art. 91, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18** (c.d. decreto 'Cura Italia'), assume **rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento** nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore e quindi di causa non imputabile della inesecuzione della prestazione da parte sua, liberandolo dall'obbligo di risarcimento del danno ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento; dalla norma in questione, invece, **non può farsi derivare l'esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione** dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell'incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittive anti-pandemiche, atteso che, stante il **principio** di **tipicità** dei **rimedi giudiziali** potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo (art. 2908 c.c.), un **potere conservativo** di **riduzione** ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata **soltanto nell'ipotesi** di **contratto** a **titolo gratuito** (art. 1468 c.c.), mentre, **al** di **fuori** di **tale ipotesi**, essa **parte** resta **legittimata all'azione** di **risoluzione** per **eccesiva onerosità sopravvenuta**, spettando in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art. 1432 c.c.) e di contratto rescindibile (art. 1450 c.c.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, comma 3, c.c.) al fine di ripristinarne l'originario equilibrio (fattispecie relativa alla sussistenza del diritto alla riduzione dei canoni di locazione commerciale nel periodo di chiusura dell'attività per effetto delle misure di contenimento e contrasto dell'epidemia COVID-19). *Cass. 16 giugno 2025, n. 16113,* conforme *Cass. 7 luglio 2025, n. 18535, Cass. 8 luglio 2025, n. 18666, Cass. 22 luglio 2025, n. 20779, Cass. 9 novembre 2026, n. 28743.*

1.2. Secondo orientamento

L'art. 91, comma primo, d.l. n. 18/2020 si colloca su un **piano distinto** da quello dei **rimedi** previsti dal **codice civile** nel caso di **sopravvenienze incidenti** sul **sinallagma contrattuale** – si pensi, anzitutto, alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. **1467** c.c. –, prevalentemente **orientati** alla **caducazione** del **vincolo** tra le parti, anziché alla conservazione o alla rimodulazione del rapporto. La disposizione presenta, tuttavia, **profili** di **contiguità** sistematica con la disciplina **dell'impossibilità sopravvenuta** della **prestazione**, di cui agli artt. **1463** e **1464** c.c., nonché con la figura **dell'impossibilità sopravvenuta** di **utilizzazione** della **prestazione**. ***Cass. 2 novembre 2026, n. 28286.***

L'ordinamento non conosce un'unica ipotesi di impossibilità sopravvenuta, ma tratteggia un sistema più articolato. Esiste, anzitutto, l'ipotesi della "**impossibilità totale**" della prestazione (così definita dalla rubrica dell'art. 1463 c.c.), che si configura quando la specifica prestazione prevista in contratto, ed in genere ricondotta a prestazione oggetto di obbligazione infungibile, non può più essere eseguita, onde l'unico rimedio configurabile non può che esser quello della risoluzione del contratto, con le relative conseguenze restitutorie. Vi è, poi, l'ipotesi della "**impossibilità parziale**" della prestazione, in relazione alla quale la disciplina generale delle obbligazioni consente al debitore di liberarsi "eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile" (art. 1258 c.c.); particolarmente confacente a questa ipotesi risulta essere l'art. 1464 c.c., che contempla un margine di tutela conservativa nell'attribuire all'altra parte il "diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta", salvo consentirle il recesso dal contratto "qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale". Infine, l'ordinamento prende in considerazione l'ipotesi della "**impossibilità solo temporanea**" (art. 1256, comma 2, c.c.): in questo caso il debitore va esente da responsabilità per ritardo nell'esecuzione della prestazione finché perdura la situazione che lo determina, e l'obbligazione si estingue solo se, in relazione al titolo o alla natura dell'oggetto, non può più ritenersi che il debitore sia obbligato ad eseguirla o che il creditore abbia interesse a riceverla. ***Cass. 2 novembre 2026, n. 28286.***

Le **misure** relative **all'epidemia Covid-19**, con le quali il legislatore ha strutturato giuridicamente un'emergenza sanitaria disponendo la temporanea chiusura al pubblico di numerose attività commerciali, hanno regolato i relativi rapporti in modo prevalentemente transitorio: ne deriva che la circostanza che tali misure abbiano **impedito l'esecuzione** della **prestazione** è **riconducibile** all'ipotesi della "**impossibilità** solo **temporanea**" (art. 1256, comma 2, c.c.), quantomeno **laddove** sarebbe **rimasta** la **possibilità** di **eseguire** la **prestazione** una volta **trascorsa** la fase di c.d. *lockdown*. ***Cass. 2 novembre 2026, n. 28286.***

In tema di ***leasing*** **immobiliare**, ai fini dell'accertamento del grave inadempimento dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge n. 124/2017, allorquando **l'omesso pagamento** dei **canoni** ricada anche nel **periodo** di **rispetto** delle **misure** autoritative di **contenimento** dell'epidemia da **Covid**-19, il **giudice** di merito deve **valutare** in **concreto**, ai sensi dell'art. 91, comma primo, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, **l'incidenza** del rispetto di tali misure **sull'imputabilità dell'inadempimento**, e in particolare anche della **sopravvenuta temporanea impossibilità** di **utilizzare l'immobile secondo** la **destinazione** commerciale oggettivata nella **causa concreta** del contratto. La **preesistenza** di **morosità pregressa non esclude** la **valutazione** dell'incidenza, sulla responsabilità del debitore per adempimento, delle **sopravvenienze**, costituite dagli **obblighi** di **chiusura** imposti dalla pubblica autorità nel corso di un evento, quello dell'emergenza pandemica da Covid-19, di cui può dirsi notoria la natura straordinaria ed imprevedibile. **Laddove** sia **accertata** la **non imputabilità dell'omesso pagamento** di **determinati canoni**, questi **non** possono **concorrere** al **raggiungimento** della **soglia legale** di **gravità** di cui all'art. **1, comma 137**, citato, dovendosi verificare se i canoni residui integrino il

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità[4 5 6 7].

[1] Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente disponeva: *Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.*

[2] Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15 (ora art. 270-bis.1 c.p.), 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 c.p.), e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604-ter c.p.).

[3] Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Il testo previgente disponeva: *Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.*

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo previgente disponeva: *Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.*

[5] Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689. Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[6] V. art. 85, D.Lgs. 150/2022, rip. in nota sub art. 582.

[7] Sulla procedibilità d'ufficio per il reato previsto dal comma 2 del presente articolo vedi l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2023, n. 168.

Sommario 1. Elemento oggettivo.

1. Elemento oggettivo.

La fattispecie disciplinata dall'art. 612 c.p. costituisce **delitto di pericolo**, rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto. Invero, ai fini dell'integrazione del reato, **non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito**, atteso che la persona offesa potrebbe anche non impressionarsi affatto, non per la inidoneità dell'azione, ma perché dotato di sufficiente coraggio. Pertanto, **è sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo** mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima. ***Cass. 23 aprile 2026, n. 14851.***

Art. 612-bis. Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita[1].

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici[2].

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali[3].

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio[4 5 6 7].

[1] Comma così modificato prima dall'art. 1-bis. D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94 (che ha sostituito le parole "a quattro anni" con le parole "a cinque anni"), poi dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69 (che ha sostituito le parole "da sei mesi a cinque anni" con le parole "da un anno a sei anni e sei mesi").

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.*

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente disponeva: *Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.*

[5] Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

[6] V. art. 85, D.Lgs. 150/2022, rip. in nota sub art. 582.

[7] Sulla procedibilità d'ufficio per il reato previsto dal presente articolo vedi art. 8, comma 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), L. 24 novembre 2023, n. 168 e l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2023, n. 168.

Sommario 1. Profili intertemporali; 2. Elemento oggettivo; 3. Consumazione; 4. Rapporto con altri reati: 4.1. Molestie; 5. Natura della circostanza aggravante *ex* 612-bis, comma 2, c.p.; 6. Profili processuali.

1. Profili intertemporali.

In tema di atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., in quanto reato abituale, **si consuma nel momento in cui è posta in essere l'ultima delle condotte persecutorie**, sicché le modifiche *in peius* del regime sanzionatorio introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. "Codice rosso") - ivi compreso il nuovo regime della sospensione condizionale della pena *ex* art. 165, comma 5, c.p. - **trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità,** allorché talune condotte integranti il reato siano successive all'entrata in vigore della nuova disciplina. ***Cass. 9 settembre 2026, n. 34300.***

2. Elemento oggettivo.

L'art. 612-bis c.p. configura gli **eventi tipici in termini alternativi**, sicché è sufficiente che le condotte reiterate di minaccia, molestia o violenza cagionino un perdurante e grave stato di ansia o paura, **ovvero** ingenerino un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, **ovvero** costringano la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita: **non è necessario che si verifichino tutti i detti eventi**. Il mutamento delle abitudini di vita, peraltro, non richiede necessariamente la cessazione di ogni ordinaria attività, ma può consistere in una modificazione comunque rilevante e qualitativamente apprezzabile delle modalità di vita quotidiana, non limitato a transitori disagi e fastidi. Né è necessario che lo stato di ansia o paura rifluisca in vera e propria patologia attestata da certificazione medica, poiché il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. non duplica il reato di lesioni, **ma tutela la libertà morale e la serenità psichica della persona offesa**, tanto più che la sua prova può essere ricavata anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente e dalle modalità della condotta, dalla sua durata e dalla concreta incidenza sulle abitudini e sulla serenità della vittima. ***Cass. 3 settembre 2026, n. 32837.***

3. Consumazione.

In tema di atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., in quanto reato **abituale**, si **consuma** nel momento in cui è posta in essere **l'ultima** delle condotte persecutorie, sicché le modifiche in peius del regime sanzionatorio introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice rosso") - ivi compreso il **nuovo regime della sospensione condizionale** della pena *ex* art. 165, comma 5, c.p. - trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità, allorché talune condotte integranti il reato siano successive all'entrata in vigore della nuova disciplina. ***Cass. 23 settembre 2026, n. 34300.***

4. Rapporto con altri reati.

4.1. Molestie.

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. Si configura il delitto di cui all'art. **612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato d'ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita**, mentre sussiste il reato di cui all'art.**660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato**. Ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa, ma anche all'obiettiva natura delle condotte molestatrici. Infatti, a fini di prova del realizzarsi del grave stato d'ansia sono utilizzabili elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell'agente, nonché da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, in modo che si tenga conto di un'**obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell'alterazione grave della sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice**. ***Cass. 2 aprile 2026, n. 12362.***

5. Natura della circostanza aggravante *ex* 612-bis, comma 2, c.p.

In tema di atti persecutori, l'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p. **ha natura oggettiva** e presuppone **l'esistenza di una relazione affettiva, attuale o pregressa, tra autore e vittima**. Tuttavia, ove la condotta delittuosa si collochi a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto sentimentale, il giudice di merito, a fronte di specifica censura, deve motivare sulla natura degli eventuali successivi rapporti intercorsi tra le parti e sulla loro incidenza ai fini del riconoscimento dell'aggravante, non potendo limitarsi al mero dato cronologico né ad affermazioni assertive. ***Cass. 25 settembre 2026, n. 35232.***

6. Profili processuali.

Ai fini dell'estinzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), per il quale la querela è revocabile solo in forma "processuale", **la remissione è idonea a produrre effetto estintivo soltanto se espressa con dichiarazione formale resa dalla persona offesa** (personalmente o a mezzo di procuratore speciale) e ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria nelle forme di cui all'art. 340 c.p.p.; restano, pertanto, escluse le ipotesi di remissione tacita previste dall'art. 152 c.p. ***Cass. 19 agosto 2026, n. 31583.***

In tema di gravità indiziaria per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), il giudice non può limitarsi a recepire acriticamente la prospettiva accusatoria della campagna persecutoria unilateralmente attuata dall'indagato, ma deve confrontarsi adeguatamente con gli elementi difensivi che attestino la prosecuzione consensuale della relazione tra le parti, poiché **la natura bilaterale del rapporto incide direttamente sulla qualificazione della condotta come persecutoria**. ***Cass. 25 giugno 2026, n. 23615.***

Art. 612-ter. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali[1].

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio[2 3].

[1] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 19 luglio 2019, n. 69.

[3] Sulla procedibilità d'ufficio per il reato previsto dal presente articolo vedi art. 8, comma 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), L. 24 novembre 2023, n. 168 e l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2023, n. 168.

V. art. 85, D.Lgs. 150/2022, rip. in nota sub art. 582.

Sommario 1. Elemento oggettivo.

1. Elemento oggettivo.

Per l'integrazione dell'art. 612 - ter c.p., rubricato "diffusione di immagini e video sessualmente espliciti", il concetto di "**immagine sessualmente esplicita**" **deve ritenersi più esteso rispetto a quello di immagine di "atto sessuale"**, il quale, ove messo indebitamente in circolazione con un video o una fotografia, può esservi naturalmente ricompreso; esso, tuttavia, deve coinvolgere se non la "**corporeità sessuale" propria dell'"atto" o dell'"organo" in senso stretto, almeno la "concupiscenza sessuale"**, idonea a determinare un'offesa alla libertà morale o al senso del pudore; deve, in altre parole, possedere connotati intrinseci di "malizioso" riferimento alla "sessualità" della persona. ***Cass. 18 maggio 2026, n. 17797.***

Art. 624. Furto.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a 516 [625, 626, 649; c.p. 1889, 402][1].

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.nav. 1148].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri *7)*, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e *7-bis)*[2 3].

[1] Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

[2] Comma aggiunto dall'art. 12, L. 25 giugno 1999, n. 205 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo previgente disponeva: *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.* V. art. 85, D.Lgs. 150/2022 cit., rip. in nota sub art. 582.

[3] V., anche, per il furto di armi, munizioni od esplosivi, l'art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 533, in materia di ordine pubblico, come sostituito dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.

Per il furto di selvaggina v. gli artt. 30 e 31 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nel testo modificato dall'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97.

Sommario 1. Consumazione; 2. Concorso di persone nel reato; 3. Rapporto con altri reati: 3.1. Danneggiamento;.

1. Consumazione.

Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di un bene, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto **il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità** della refurtiva. ***Cass. 26 gennaio 2026, n. 3194.***

2. Concorso di persone nel reato.

Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, **colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione**, **anche se realizzato da terzi**; ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato